

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità. Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato il giorno 1 settembre 2014, per svolgimento di riprese cinematografiche.

ORDINANZA n. 104 del 29 agosto 2014

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza prodotta in data 29 agosto 2014 prot. n° 31891/RG dalla VProduction Srl con sede in Via Cicerone 15 – Roma con la quale si richiede l'adozione di idoneo provvedimento al fine di modificare le norme del Codice della Strada attualmente vigenti lungo le strade del centro abitato di Torre Canne interessate dallo svolgimento delle riprese cinematografiche del film "Le frise ignoranti";

RITENUTO pertanto necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli, o di alcune categorie di essi, nelle vie e piazze di Torre Canne in occasione delle suddette riprese cinematografiche, al fine di garantirne la realizzazione in sicurezza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ed il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

AUTORIZZA

Il giorno 1 settembre 2014, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 e comunque fino al termine delle riprese, l'occupazione di suolo pubblico con proprie strutture e mezzi, lungo le seguenti strade del centro abitato di Torre Canne:

- ***Via Eroi del Mare, dal civico 135 per una lunghezza complessiva di 100 mt.***

ORDINA

Il giorno 1 settembre 2014, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 e comunque fino al termine delle riprese, l'istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto i veicoli della Produzione) su ambo i lati di Via Eroi del Mare, dal civico 135 per una lunghezza complessiva di 100 mt in direzione mare.

AVVERTE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nella zona interessata mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.

Per tutto l'ambito temporale di validità della presente Ordinanza, per tutti i Provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli Organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile (gli stessi, nella fattispecie rivestono la qualifica di "Ausiliari del Traffico").

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il personale del Comando di Polizia Municipale è incaricato, per il tramite degli addetti messi a disposizione dall'organizzatore dell'evento, di:

- **Apporre** la "Segnaletica temporanea di obbligo e divieto", (con i relativi pannelli integrativi ove previsto), in tutta l'area interessata dalla presente Ordinanza.

- **Transennare** gli accessi all'area interessata dalla presente Ordinanza ed alle altre aree in cui è opportuno per meglio evidenziare i provvedimenti.

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

SANZIONI

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada (D. L.vo n.285/92 e successive modifiche).

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza é resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano www.comune.fasano.br.it.

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento:

sia notificata/inviata al Comando Stazione Carabinieri di Pezze di Greco, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;

sia esposto nella bacheca del Corpo di Polizia Municipale;

Il Dirigente
Dott. Fernando Virgilio